



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
E PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI**

**Delibera n° 1997/9193/12849 (Consiglio) del 14/07/97
Delibera n° 196 (Consiglio) del 15/12/2011**

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ART. 1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

1. Le funzioni amministrative inerenti al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza in ordine all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono attribuite alla Provincia ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La materia del settore è regolata dalle seguenti fonti normative:

- Legge 8 agosto 1991, n. 264, "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 195 del 21.8.1991);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 8 febbraio 1992, "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida" (G.U. n. 38 del 15.2.1992);
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. alla G.U. n. 114 del 18.5.1992, Serie Generale);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività" (G.U. n. 283 dell'1.12.1992);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992, "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 300 del 22.12.1992);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. alla G.U. n. 303 del 28.12.1992, Serie Generale);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 17 febbraio 1993 "Determinazioni della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'Amministrazione Provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione" (G.U. n. 71 del 26.3.1993);
- Legge 4 gennaio 1994, n. 11, "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" (G.U. n. 6 del 10.1.94);
- Legge 5 gennaio 1996, n. 11, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1995, n. 501 (G.U. n. 9 del 12.1.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 16 aprile 1996, n. 338, "Regolamento concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 151 del 29.6.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 16 aprile 1996, "Determinazione dell'importo del diritto di segreteria, per l'anno 1996, da versare per l'ammissione dell'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 125 del 30.5.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 26 aprile 1996, "Determinazione dell'importo *una tantum* dovuto dalle imprese esercenti l'attività di consulenza" (G.U. n. 165 del 16.7.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 2 luglio 1996, "Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 171 del 23.7.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 23 ottobre 1996, "Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 262 dell'8.6.1996);
- Circolare n. 146 del 20 novembre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La disciplina della materia è integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 2 - ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella allegata alla legge n. 264/91 (allegato A) e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato (art. 1, legge n. 264/91).

2. L'esercizio dell'attività di consulenza indicato al comma precedente comprende anche le attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e gli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data del 5 settembre 1991, nella licenza, rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., per il disbrigo di pratiche automobilistiche (art. 1, comma 1, legge n. 11/94).

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, come definita dal comma precedente, può essere esercitata:

- a) da imprese individuali o da società autorizzate dal Servizio della Provincia individuato dalla Giunta Provinciale e, d'ora innanzi, definito "Servizio competente";
- b) da uffici in regime di convenzione o concessione con gli Automobile Clubs costituiti prima del 5 settembre 1991, con autorizzazione della Provincia rilasciata a favore del titolare dell'ufficio;
- c) da uffici gestiti direttamente o in regime di concessione o di convenzione con gli Automobile Clubs costituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, con autorizzazione della Provincia a favore dell'Automobile Club competente, in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta;
- d) direttamente dagli Automobile Clubs secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento della suddetta attività, alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 264/91.

4. L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita dal comma 1, da parte dei soggetti indicati alle lett. d) ed e) del precedente comma 3 non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione della Provincia.

5. L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita al precedente comma 1 e nei casi indicati alle lett. a), b) e c) del comma 3 senza la prescritta autorizzazione, è considerato, ad ogni effetto, attività abusiva ed incorre nelle sanzioni di cui al successivo art. 21.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore adeguato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Reggio Emilia:

- visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 9 dicembre 1992;
- considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91;
- sentiti i Comuni e le Associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, e l'Automobile Club d'Italia,

definisce il Programma Provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza, di cui all'allegato B.

2. Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale, viene definito ogni triennio in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, sulla base dei dati forniti dal PRA.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli uffici competenti della Provincia aggiornano, Comune per Comune, il numero delle autorizzazioni rilasciabili nell'anno successivo, tenuto conto della programmazione triennale di cui al comma 2 e di quelle rilasciate, o in corso di rilascio, nell'anno trascorso.

ART. 4 - REQUISITI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che inoltra domanda alla Provincia e sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione:
 - di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione all'esercizio della medesima attività;
 - di provvedimenti sanzionatori per accertate irregolarità persistenti e ripetute, per gravi abusi, per esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione o l'attestato di idoneità professionale;
- g) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264/91;
- h) disporre di locali idonei;
- i) disporre di adeguata capacità finanziaria;
- l) versamento del contributo "una tantum" e della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla medesima. A tal fine, i requisiti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2. Ai sensi della circolare n. 146/96 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, le società che intendano, per il futuro, gestire più studi di consulenza automobilistica, devono necessariamente garantire, per ogni sede, la presenza di un preposto in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

4. Non è consentito il rilascio di autorizzazione a società che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata).

5. Nel caso in cui il numero degli studi già operanti sul territorio risultasse inferiore al numero programmato di autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, verrà rilasciato un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero di quelle programmate ed il numero di quelle relative agli studi già operanti, con le modalità previste dai successivi artt. 5 e 10.

6. Qualora il numero di autorizzazioni risultante dal Programma Provinciale di cui all'art. 3 del presente regolamento risultasse inferiore a quello delle autorizzazioni esistenti al 5 settembre 1991 (in sede di prima applicazione del presente regolamento) o alla data di aggiornamento del Programma Provinciale medesimo, tale esubero costituirà il contingente di autorizzazioni in soprannumero che verrà mantenuto invariato.

7. Dette autorizzazioni in soprannumero verranno mantenute anche in caso di cessione di aziende operanti al 5 settembre 1991, per atto fra vivi o causa morte del titolare.

8. Le autorizzazioni in soprannumero ai sensi dei commi precedenti, revocate con provvedimento della Provincia a seguito di cessazione volontaria dell'attività o di applicazione di sanzione che preveda la revoca, verranno invece definitivamente cancellate dalla programmazione numerica provinciale.

ART. 5 - MODALITA' PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di consulenza, anche nell'ipotesi di trasferimento di azienda, il titolare di impresa individuale, ovvero il rappresentante legale di società, devono presentare alla Provincia istanza in bollo, in conformità all'art. 10 del presente Regolamento.

2. Qualora dovessero pervenire più domande relativamente ad uno stesso Comune, eccedenti la disponibilità di autorizzazioni sul comune medesimo, la Provincia procederà all'assegnazione sulla base dell'ordine temporale di presentazione, verificabile tramite l'acquisizione delle domande al protocollo dell'Ente.

3. Qualora la presentazione fosse avvenuta contestualmente, la Provincia formula una graduatoria, secondo i seguenti criteri:

a) Professionalità ed esperienza nel settore.

Verranno attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio documentato (0,25 per ogni mese o per frazioni superiori a 16 giorni - per un massimo di 10 anni) prestato dal titolare dell'attestato di idoneità professionale, in qualità di dipendente o collaboratore professionale o socio lavoratore, presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Il servizio dovrà essere documentato tramite presentazione del libretto di lavoro e/o contratto professionale o di autocertificazione, resa nelle forme di legge, a firma dell'interessato.

b) Informatizzazione.

Il punteggio di cui al precedente punto a) verrà raddoppiato qualora lo studio di consulenza automobilistica, presso il quale il titolare dell'attestato di idoneità professionale ha prestato servizio, sia informatizzato. Per informatizzazione s'intende, in particolare, l'attivazione del collegamento con il CED della MCTC. Farà quindi fede, al riguardo, l'autocertificazione prodotta dall'interessato relativamente alla data di autorizzazione a tale collegamento da parte dell'Ispettorato Provinciale Motorizzazione Civile.

c) Disponibilità all'utilizzo di supporti informatici hardware e software.

Verrà attribuito un punteggio di 3 punti alle domande attestanti l'impegno ad acquisire almeno:

- un personal computer con caratteristiche tecniche adeguate agli standards di mercato;
- software in grado di coprire tutte le esigenze gestionali ed amministrative dell'agenzia (da cui sia possibile, in particolare, ottenere la stampa del libro giornale) ed integrato con i dati e le procedure ottenibili attraverso la connessione CED della MCTC;
- un modem con caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze di connessione con il CED della MCTC;
- software e quant'altro necessario per la comunicazione attraverso strumenti di posta elettronica (anche con la Provincia di Reggio Emilia).

L'impegno ad acquisire tali attrezzature dovrà essere certificato mediante la presentazione di un contratto preliminare di vendita (nei modi previsti dall'art. 1351 del Codice Civile) subordinato al rilascio dell'autorizzazione.

d) Livello di scolarizzazione raggiunto dal titolare dell'idoneità professionale.

Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- diploma di laurea breve: 2 punti;
- diploma di laurea: 3 punti.

4. Agli interessati verrà data comunicazione scritta dell'accoglimento della domanda.
5. Ai richiedenti non assegnatari e a coloro che non hanno i requisiti verrà comunicato, per iscritto e con provvedimento motivato, il mancato accoglimento dell'istanza.
6. L'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato, a favore:
 - a) del titolare, nel caso di imprese individuale;
 - b) della società, nel caso di società;
 - c) dell'Automobile Club, in relazione agli uffici dallo stesso ACI specificatamente indicati nell'istanza presentata.
7. L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà provvedere all'effettivo avvio dell'attività entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In caso di giustificati e comprovati motivi, da comunicare al Servizio competente della Provincia per iscritto prima della succitata scadenza, potrà essere accordata una proroga non superiore ad ulteriori 90 giorni. Entro tale termine perentorio, l'attività dovrà essere avviata, pena la revoca dell'autorizzazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Servizio competente. Per l'esercizio delle attività istruttorie e/o di vigilanza, il Dirigente del Servizio si avvale di collaboratori provinciali e/o degli addetti della u.o. vigilanza della Provincia, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni.

ART. 6 - ATTIVITA' ESPLETATA DA UFFICI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O DI CONCESSIONE

1. L'attività di consulenza di cui all'art. 2 del presente regolamento esercitata direttamente o da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264/91.

Il Servizio competente, nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni e, su richiesta dell'Automobile Club competente, rilascia l'autorizzazione direttamente a detto ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati alla titolarità degli uffici indicati siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento, nonché dell'attestato di idoneità professionale.

All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della legge n. 264/91.

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1 del presente articolo rilasciano la ricevuta prevista dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 264/91 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 7 - IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato in precedenza dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti e, attualmente, dalle Province.

L'attestato viene rilasciato:

- a) previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della legge 8

agosto 1991, n. 264, come modificato dall'art. 2 della legge 4 novembre 1994, n. 11, e dai decreti ministeriali 16 aprile 1996, n. 338, e 23 ottobre 1996 contenenti, rispettivamente, il regolamento ed i programmi del citato esame e le date di inizio e termine dell'unica sessione annuale.

Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, 16 aprile 1996 (G.U. n. 125 del 30.5.1996), è stato fissato, inoltre, il diritto di segreteria da versare per l'ammissione al summenzionato esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ammontante a lire 100.000;

b) a domanda, a favore:

- dei dirigenti ACI che, al momento della presentazione dell'istanza, sono in servizio e possono dimostrare un'anzianità professionale di almeno 15 anni;
- di coloro che possono vantare almeno 5 anni di esperienza nel settore alla data del 5 settembre 1991.

2. Ai sensi della circolare n. 146/96 del 20 novembre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in ogni nuovo studio di consulenza che verrà autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, deve essere preposto un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Quanto esposto è da intendersi riferito ad operatori che intendano avviare "ex novo" un'attività di consulenza automobilistica, ovvero a coloro che, pur esercitando tale attività da almeno tre anni al 5 settembre 1991, intendano avviare nuove agenzie, ovvero a coloro che acquistino il complesso aziendale, a titolo universale o particolare, da un dante causa già titolare di licenza di P.S. o di autorizzazione provinciale.

3. Gli esami di idoneità professionale tenuti dalla Provincia di Reggio Emilia si svolgono nel rispetto della normativa nazionale e regionale del settore e del relativo Regolamento Provinciale

ART. 8 - CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia l'autorizzazione per iniziare, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività dovranno dimostrare, all'atto della presentazione della domanda, di avere adeguata capacità finanziaria, mediante una attestazione di affidamento rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione di capacità finanziaria, predisposta secondo lo schema allegato al decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, deve fare riferimento ad un importo pari a euro 51.645,70. Detta cifra non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie.

3. Nel caso di società che gestiscano più di uno studio di consulenza, deve essere prodotta una diversa attestazione di capacità finanziaria del citato importo per ogni singola agenzia.

ART. 9 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci o amministratori in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

3. Gli studi di consulenza devono, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita circolare che la Provincia stessa avrà cura di diramare ai predetti studi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare alla Provincia i dati relativi ai dipendenti/collaboratori di cui al comma precedente. La Provincia, previa verifica d'ufficio dei requisiti di cui al precedente comma 2, ne prende atto con provvedimento dirigenziale.

4. Ogni variazione relativa al citato personale deve essere comunicata alla Provincia entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. La Provincia, se ritenuto opportuno, sentito l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e le associazioni di categoria, potrà predisporre, per ciascuno studio di consulenza, idoneo documento con il quale individuare il personale autorizzato a svolgere gli adempimenti previsti dalla legge presso gli uffici pubblici.

ART. 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Gli interessati ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare o far pervenire domanda in carta da bollo, indirizzata al Presidente della Provincia di Reggio Emilia, compilata su apposita modulistica elaborata dalla Amministrazione Provinciale e disponibile sul sito web della stessa.

Nella domanda, che può essere presentata dal titolare o dal rappresentante legale della società, devono essere indicati e dichiarati i seguenti dati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

A) Nel caso di impresa individuale, i dati del titolare relativi a:

- generalità complete;
 - dati anagrafici;
 - residenza;
 - cittadinanza (i cittadini di Stato estero, membro della Comunità Unione Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare);
 - eventuale anzianità di servizio prestato presso studi di consulenza per la circolazione automobilistica;
 - titolo di studio;
 - codice fiscale;
- ed inoltre:
- denominazione e sede dell'impresa;
 - partita I.V.A.;
 - generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici;
 - sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, lett. c), d), e) , f) e g) del presente Regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) visura camerale (o visura di deposito per le società neocostituite in attesa della disponibilità della visura camerale);
- b) copia autenticata del certificato di idoneità professionale;
- c) planimetria, in scala 1:50 redatta da un tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1, del decreto del Ministro dei Trasporti del 9 novembre 1992;
- d) certificato di agibilità, rilasciato dal Comune indicante la destinazione d'uso dei locali anche in riferimento all'estratto catastale, ovvero autodichiarazione sostitutiva contenente la destinazione d'uso accompagnata da certificazione igienica dell'U.S.L.;
- e) attestato di capacità finanziaria;
- f) originale o copia conforme del titolo di studio;
- g) eventuale documentazione che certifichi l'anzianità di servizio della persona con attestato di idoneità professionale (copia autentica del libretto di lavoro o del contratto professionale od eventuale autocertificazione);
- h) eventuale autocertificazione relativa alla data di collegamento al sistema informatico della

M.C.T.C. dell'agenzia presso la quale si è maturata l'esperienza;

- i) eventuale autocertificazione attestante l'impegno all'acquisto della strumentazione hardware e software di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.
- l) - ricevuta comprovante il versamento del contributo "una tantum";
- ricevuta comprovante il versamento della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.
Detti versamenti devono essere effettuati nelle forme previste dagli art. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

La Provincia provvederà d'ufficio ad acquisire la certificazione antimafia, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, art. 3, della legge n. 264/91;

- B) Nel caso di società, le dichiarazioni inerenti i dati di cui al punto A) del presente articolo, devono essere sottoscritte e trasmesse da parte dei seguenti soggetti, in allegato alla domanda di apertura inoltrata dal rappresentante legale:
 - tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - gli amministratori, per ogni altro tipo di società.

2. In caso di società, l'attestato di idoneità professionale deve essere posseduto e presentato relativamente:

- da almeno uno dei soci, per le società di persone;
- da almeno uno dei soci accomandatari, per le società in accomandita semplice o per azioni;
- da almeno uno degli amministratori, per ogni altro tipo di società.

In caso di società che intendano gestire più di una agenzia, l'attestato di idoneità può essere posseduto anche da un preposto ai sensi della circolare n. 146 del 20 novembre 1996.

3. La documentazione relativa alla visura camerale, al possesso di idonei locali e di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla società medesima.

4. abrogato

ART. 11 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Conseguono, a domanda, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, esercitavano l'attività da almeno tre anni, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché in possesso della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del R.D. n. 773/31.

2. Conseguono, altresì, a domanda, l'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, non avevano maturato i tre anni di effettivo esercizio, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché dimostrino di aver frequentato, con profitto, un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.
I medesimi soggetti possono proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto fra vivi o causa morte del titolare. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere, a proprio favore, il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 264/91, in sostituzione di quella del dante causa. Contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge n. 264/91, così come modificato dalla legge n. 11/94, l'attività può essere proseguita, provvisoriamente, per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo i quali, entro tale periodo, devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della legge n. 264/91 producendo, in sostituzione del titolo di studio, un attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264/91, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 11/94.

7. Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, se le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione, devono essere comunicati entro 30 giorni al Servizio competente della Provincia. Il Dirigente, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a verificare l'esistenza dei prescritti requisiti. Dette modifiche devono essere documentate con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale del competente organo societario.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento, con contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. La variazione della sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di quest'ultimo, comporta il semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Il titolare di autorizzazione può rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa, mediante presentazione di apposita dichiarazione, redatta in carta legale, con firma autenticata nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, ed indirizzata al Presidente della Provincia. A detta dichiarazione deve essere allegato l'originale del decreto di autorizzazione.

11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/68.

12. Oltre ai casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa, altresì:

- per morte del titolare, in mancanza di eredi;
- per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 21;
- per espressa rinuncia del titolare;
- per tacita rinuncia, ove l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, tempestivamente comunicati, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si verifichi tale circostanza, la Provincia inviterà il titolare a ripristinare l'attività. Se l'attività non verrà ripresa nel termine fissato dalla Provincia, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse. La Provincia dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione, che dovrà essere restituita dal titolare.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

Abrogato

ART. 13 - CONTRIBUTO "UNA TANTUM"

1. L'importo del contributo "una tantum", previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/91, è determinato dal decreto 26 aprile 1996 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro in lire 50.000 (G.U. n. 165 del 16.7.96), da versarsi a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Emilia presso gli Uffici Postali sul c/c n. 3434 o presso gli sportelli della Banca d'Italia.

Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo "una tantum" deve essere inoltrata alla Provincia.

ART. 14 - TASSA DI CONCESSIONE E RINNOVO

1. L'importo della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è determinato con decreto del Ministro delle Finanze, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

ART. 15 - TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede nei Comuni ove risultano disponibili nuove autorizzazioni può avvenire esclusivamente nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Il trasferimento verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nullaosta con presa d'atto ed aggiornamento della autorizzazione.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune è concesso previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nullaosta con presa d'atto ed aggiornamento della autorizzazione.

3. Il nullaosta al trasferimento e l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti vengono rilasciati solo a seguito di istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento, di quelli di abitabilità ed igienico-sanitari e l'assenza di cause ostative.

ART. 16 - LOCALI

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

2. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

3. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

4. Tali locali, ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 9 novembre 1992, devono comprendere:

- a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, di cui non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.
L'ufficio, aerato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

Si intendono di utilizzo esclusivo i locali di cui al punto a), mentre i locali di servizio (ingresso, bagno, ecc.) possono essere in comune con altre attività purché tali attività siano relative alla circolazione dei mezzi di trasporto.

5. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

6. Gli studi di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia ogni variazione che intendessero apportare alla ubicazione dell'attività.

ART. 17 - REGISTRO GIORNALE

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Le relative annotazioni devono essere effettuate contestualmente al ricevimento degli incarichi.

2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

3. Il registro giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

4. E' ammesso l'uso di moduli meccanografici aventi le stesse caratteristiche di quelli normali e gestiti da procedure informatiche rispondenti a criteri di regolarità e sicurezza.

5. Dell'installazione di tali procedure e delle relative caratteristiche e modalità dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia che, qualora nulla osti, ne prenderà atto.

6. La stampa del registro dovrà essere fatta giornalmente e comunque ogni qualvolta venga richiesta, nel corso della giornata, dalle autorità che per legge hanno diritto ad accedervi.

ART. 18 - RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, debba essere consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione dell'8 febbraio 1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio. La predetta ricevuta non può essere prorogata, ma può essere rinnovata solo nel caso in cui l'ufficio competente non abbia potuto provvedere. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.

2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.

ART. 19 - TARIFFE

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministro stesso.

2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

ART. 20 - VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264, viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezione presso le rispettive sedi.

2. I controlli tendono ad accertare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe;
- c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 18;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di consulenza.

ART. 21 - SANZIONI

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal titolo VI° del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa alle lettere c) e d) del comma successivo, nonché dall'art. 9 della legge n. 264/91.

2. In caso di accertata violazione delle norme del presente regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata o d'ufficio, o su iniziativa dei Comuni, emana i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a) ove siano rilevate irregolarità nell'esercizio dell'attività o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;
- b) qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 e l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
In caso di sospensione dell'autorizzazione, è consentito al titolare il proseguimento dell'attività di consulenza esclusivamente per le pratiche in corso e fino al loro compimento;
- c) qualora sia rilasciata abusivamente la ricevuta di cui all'art. 18, comma 1, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000. La contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.
Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena;
- d) le imprese o le società di consulenza che non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 18, comma 2, del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 e L. 400.000;
- e) chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito, ai sensi dell'art. 9 della legge 264/91, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, si applica l'art. 348 del Codice Penale;

- f) quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento o quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione è revocata.
Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 10.000.000, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che al 5 settembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264) esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

2. Coloro che al 5 settembre 1991 non avevano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività, conseguiranno, a domanda, l'autorizzazione definitiva da parte della Provincia, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, nel momento in cui saranno in grado di attestare di aver frequentato con profitto, nella prima o nella seconda sessione utile, il prescritto corso di formazione professionale, organizzato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività e, su richiesta, ottenere il rilascio di una autorizzazione provvisoria.

3. I criteri stabiliti dal presente regolamento non si applicano ai locali degli studi esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già detta attività, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano, invece, anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del Decreto relativo ai locali ed alla capacità finanziaria).

4. La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'art. 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773.

La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercenti l'attività alla data del 5 settembre 1991, abbiano posto in essere, a decorrere dal 16 dicembre 1992, trasformazioni o variazioni societarie.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva a norma di legge la deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni interi e consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento della pubblicazione.

ALLEGATO A

al Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni.

TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE N. 264/91

1. Tabella A (art. 1 legge n. 264/91):

- a) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1.12.86, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6.6.1974, n. 298 (Istituzione Albo Nazionale Autotrasportatori cose per conto terzi), e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) Consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- d) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo 18.6.1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico e successive modificazioni e integrazioni.
- e) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- f) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

2. Tabella 3 allegata alla legge 1.12.1986, n. 870:

- 1. Esami per conducenti di veicoli a motore;
- 2. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli o ai conducenti;
- 3. Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas;
- 4. Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale Motorizzazione Civile;
- 5. Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato;
- 6. Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti;
- 7. Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzazioni della navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione;
- 8. Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione;
- 9. Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione di motori marini;
- 10. Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati;
- 11. Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore;
- 12. Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni;
- 13. Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi, ecc., relativi alla navigazione;
- 14. Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole;
- 15. Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanenti";
- 16. Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo;
- 17. Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.

3. Allegato B al decreto legislativo 18.6.1945, n. 399:

1. Prima iscrizione di un autoveicolo (autovettura, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilati ovvero rimorchi, motocicli, motocarrozze, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilati, trattrici agricole) nel PRA;
2. Rinnovo dell'iscrizione di un autoveicolo nel PRA in seguito a trasferimento da un'altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione;
3. Annotazione di trasferimento di proprietà;
4. Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario;
5. Annotazione della costituzione di una garanzia sul veicolo iscritto;
6. Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita;
7. Ispezioni del PRA;
8. Ispezioni dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo;
9. Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentesi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore;
10. Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo;
11. Copia integrale autentica del foglio del PRA, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione;
12. Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del PRA;
13. Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del PRA;
14. Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, al decreto di ammissione alla amministrazione controllata;
15. Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà e di residenza;
16. Rilascio dell'estratto della carta di circolazione;
17. Stampati in uso esclusivo al PRA;
18. Iscrizione della proprietà, rinnovo dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo.

ALLEGATO B

al "Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni"

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE

AUTORIZZAZIONI

Premessa:

Elementi di programmazione contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il P.T.C.P., approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 9782/11324 del 21 aprile 1997, ha l'obiettivo di modificare, in modo significativo, sia la forma del sistema insediativo, sia le caratteristiche della rete delle infrastrutture e dei servizi.

Questo obiettivo è stato adottato per cercare di ridurre la congestione urbanistica che si attesta lungo la via Emilia e per favorire il recupero insediativo della montagna, fortemente penalizzata, nei decenni trascorsi, da un sistema di sviluppo che privilegiava le localizzazioni attigue ai grandi assi di comunicazione.

Su queste premesse il P.T.C.P. traccia elementi nuovi di carattere strategico che favoriranno il processo di trasformazione del sistema insediativo reggiano.

Innanzitutto la scelta delle tre nuove direttrici nord-sud. L'asse della val d'Enza, da Ramiseto a Boretto, la direttrice della SS 63, dal Cerreto a Guastalla/Reggiolo, la valle del Secchia che raccoglie i comuni della montagna e li collega alla zona di Casalgrande e ai distretti produttivi di Correggio, Carpi e Reggiolo costituiranno l'impalcatura di un nuovo sistema relazionale nord-sud che valorizzerà ampie aree del territorio provinciale alleggerendo la gravitazione sul capoluogo.

In questo scenario, arricchito dall'individuazione di sei poli di infrastrutture a S. Ilario d'Enza, Mancasale, Reggiolo, Boretto, Casalgrande e Castelnovo ne' Monti, si creeranno nuove opportunità di sviluppo e si determineranno alcuni spostamenti significativi nei flussi di traffico e nella domanda di beni e servizi.

Per organizzare un'offerta strutturata ed efficiente, il P.T.C.P. riconosce un primo livello di articolazione territoriale nelle sei aree in cui è organizzato il servizio scolastico e quello sanitario.

In relazione alle finalità della programmazione numerica degli studi di consulenza automobilistica ed ai citati presupposti sui quali il P.T.C.P. fonda le proprie analisi e le successive fasi di programmazione, ci si baserà sulle aggregazioni territoriali facenti capo ai comuni di Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio, Reggio Emilia e Scandiano che rispondono a caratteristiche di omogeneità.